

Un embrione viene impiantato in una donna che si impegna a consegnare il figlio ad una coppia committente subito dopo il parto. Questa pratica è ammessa in alcuni Stati a condizione che la gestante agisca solo per finalità altruistiche; in altri Stati è ammessa anche se la donna riceve un pagamento. Alla maternità surrogata ricorrono sia coppie omosessuali maschili, sia coppie eterosessuali nelle quali la donna non può portare a termine una gravidanza.

**E in Italia?**

È vietata. L'art. 12 della legge n. 40 del 2004 afferma che il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità è un reato punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad un milione di euro.

**Come mai allora ci sono coppie italiane che ricorrono alla maternità surrogata all'estero?**

Perché, almeno in generale, i giudici italiani non possono sanzionare i reati commessi all'estero.

**Quindi gli italiani che ricorrono alla maternità surrogata all'estero possono tranquillamente venire in Italia con il bambino ed essere riconosciuti come genitori?**

Non è così semplice. Se i committenti sono una coppia eterosessuale, questi generalmente si presentano all'ufficiale di stato civile italiano con un certificato di nascita del bambino redatto all'estero nel quale sono indicati come genitori e chiedono la trascrizione in Italia senza dichiarare che il bambino è nato a seguito di surrogazione della maternità. Così facendo commettono il reato punito dall'art. 495 c.p. (falsità in atti dello stato civile). Ci sono precedenti di coppie punite con sanzioni molto severe, anche se in altri casi invece i giudici hanno mostrato una certa tolleranza. Inoltre, se il bambino non ha un legame genetico con alcuno dei genitori e l'autorità italiana scopre l'inganno, coloro che si presentano come genitori senza esserlo rischiano che il bambino sia dichiarato adottabile. Se invece il bambino è figlio di almeno uno dei genitori (di solito il padre), allora la legge italiana considera solo lui come genitore ma l'altro potrà chiedere di adottarlo applicando la norma che consente l'adozione del figlio del coniuge. Si tratta della cosiddetta "stepchild adoption", che nell'ambito del matrimonio è ammessa dalla legge.

Che cosa accade invece se a ricorrere alla maternità surrogata è una coppia omosessuale?

La coppia si presenta all'ufficiale di stato civile italiano con un certificato di nascita redatto all'estero nel quale entrambi i componenti vengono indicati come padri. Emerge subito che il bambino è nato a seguito di maternità surrogata. L'ufficiale registrerà quindi il bambino unicamente come figlio del padre biologico.

Perciò il padre non biologico non potrà mai essere considerato genitore del bambino per la legge italiana?

Se la legge sulle unioni civili fosse stata approvata secondo il testo che era in discussione prima dell'emendamento del governo, vi sarebbe stata una strada nitida che avrebbe portato al riconoscimento della paternità anche a favore del genitore non biologico. Sarebbe stato infatti possibile per un partner adottare il figlio dell'altro, la "stepchild adoption". Invece, il testo finale approvato non la consente. Tuttavia, indipendentemente dalla nuova legge, alcuni tribunali hanno comunque affermato la possibilità di interpretare analogicamente la norma sulla adozione del figlio del coniuge anche alle unioni omosessuali.

E quindi?

Vedremo quale sarà l'orientamento della giurisprudenza. È possibile che, di fronte ad ipotesi di maternità surrogata, i giudici siano molto più cauti nel concedere l'adozione al partner del padre biologico. Certo la vicenda di cui si parla in questi giorni è una conferma delle paure di coloro che affermano che consentire la "stepchild adoption" nelle unioni omosessuali spiana la strada al ricorso alla maternità surrogata all'estero.